



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 2639

Servizio Ambiente e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 767 /
2026

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCO OL
CENTENARIO NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - CIG BC66195832
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA FLORTEC DI
SAMUELE VITALE

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 31/12/2025;

PREMESSO che con determinazione n. 657/2026 è stata approvata l'aggiudicazione a favore della società PROLUDIC SRL, con sede Via Solferino, 2, 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), P.IVA 03500980960, sull'importo di gara di euro 109.500,00 oltre a Iva 22% pari a euro 24.090,00 per un totale complessivo di euro 133.590,00, generando il seguente Quadro Economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DEL CENTENARIO		
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE (OPERE SOGGETTE A IVA 22%)	€ 109.500,00
A	TOTALE	€ 109.500,00
	di cui:	
	lavori soggetti a ribasso da cme	€ 74.500,00
	manodopera non soggetta a ribasso	€ 30.000,00
	sicurezza non soggetta a ribasso da PSC	€ 5.000,00
B	IVA 22% (di A)	€ 24.090,00
C	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 133.590,00
	SOMME A DISPOSIZIONE	
	d.1) Fondo ANAC	€ 35,00
	d.2) Spese tecniche (direzione lavori e sicurezza)	€ 6.000,00
	d.3) Spese tecniche (incentivi Art. 45 D.Lgs. 36/2023)	€ 2.200,00
	d.4) Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.175,00
D	Totale somme a disposizione	€ 21.410,00
E	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+D)	€ 155.000,00

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 la società PROLUDIC SRL, in data 26/08/2026 prot. n. 21682, ha trasmesso l'istanza di subappalto a favore della società FLORTEC DI SAMUELE VITALE c.f. /P. IVA: VTLSML82T26A859V con sede legale in Valdilana (BI), Borgata Marchetto 22, CAP 13835 (ex Mosso), per un importo massimo pari ad euro 16.913,00 di cui euro 5.000,00 di oneri per la sicurezza;
- l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta la volontà di avvalersi dell'istituto del subappalto in ossequio a quanto prescritto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATI gli atti allegati alla richiesta di cui sopra, conservati agli atti d'ufficio e in particolare:

- Richiesta di autorizzazione al subappalto
- Contratto di subappalto;
- DURC;
- Visura Camerale;
- Dichiarazioni ex art. 94,95 e 98 del d.lgs 36/2023;
- Organico medio annuo;

- Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti;
- Dichiarazioni varie

e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto i soggetti proposti come subappaltatori sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VISTO l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

- 1 Di autorizzare, per tutto quanto espresso in premessa, la società PROLUDIC SRL, con sede Via Solferino, 2, 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), P.IVA 03500980960, in qualità di aggiudicataria della FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO a subappaltare alla società FLORTEC DI SAMUELE VITALE c.f /P. IVA: VTLSML82T26A859V con sede legale in Valdilana (BI), Borgata Marchetto 22, CAP 13835 (ex Mosso), per l'esecuzione delle opere relative a montaggio e posa in opera attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma compreso sottofondo e realizzazione vialetto, rientranti nei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 16.913,00, di cui oneri della sicurezza € 5.000,00;
- 2 Di approvare il contratto di subappalto, depositato agli atti d'ufficio.
- 3 Di dare atto che la presente autorizzazione sarà notificata all'impresa appaltatrice richiedente, dettando gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare l'impegno a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate.
- 4 Di dare atto che in capo all'aggiudicataria permangono gli obblighi di comunicazione e di rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 119 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche e/o integrazioni al subappalto approvato con la presente determinazione.
- 5 Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questo Ente.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì, 26/08/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
TOSI JVAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile dell'istruttoria: Arch. Stefano Bottalico

Spett.

Comune di Trezzano sul Naviglio

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al subappalto per lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE - CIG BC66195832

Il sottoscritto Bocchetti Piero Natale nato il 02/04/1965 a Tortona (AL) in qualità di procuratore dell'impresa Proludic Srl con sede in 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) via Solferino, 2 con codice fiscale n 03500980960, con partita IVA n 03500980960 ai sensi della vigente normativa,

DICHIARA

1. che, ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. 36/2023, intende avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti di legge, essendo a conoscenza che, in caso contrario, il subappalto non sarà autorizzato;
2. di non essere in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto,
3. che, in sede di offerta, ha indicato i lavori o le parti di opere (oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture) che intende subappaltare e le relative categorie;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche all'Elenco del personale impiegato nei lavori di subappalto.
5. di provvedere al pagamento della ditta subappaltatrice

RIVOLGE ISTANZA

al fine di ottenere autorizzazione a concedere in subappalto, nei confronti della Ditta FLORTEC DI SAMUELE VITALE c.f /P. IVA: VTLSML82T26A859V, le opere relative a montaggio e posa in opera attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma compreso sottofondo e realizzazione vialetto, rientranti nei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 16.913,00, di cui oneri della sicurezza € 5.000,00.

Allega la seguente documentazione relativa al subappaltatore:

- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti;
- contratto di subappalto;
- DURC subappaltatore
- Visura subappaltatore

Castelnuovo Scrivia, 04/08/2026


FIRMA

Si allega copia di documento di identità del sottoscrittore.



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL PARCO DEL CENTENARIO NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO -
FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE - CIG BC66195832**

SCRITTURA PRIVATA TRA

La società **PROLUDIC S.r.l.**
con sede in Castelnuovo Scrivia (AL) Via Solferino, 2
C.F./P. IVA 03500980960
nella persona del legale rappresentante Bocchetti Piero Natale nato a Tortona (AL) il 02/04/1965,
in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

e

L'Impresa **FLORTEC di SAMUELE VITALE**
con sede in Mosso (BI), Borgata Marchetto n. 22 C.F.: VTLSML82T26A859V P.iva 02639440029
nella persona del legale rappresentate Vitale Samuele nato a Biella il 26/12/1982
in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE"

ed entrambi per brevità in appresso denominate "PARTI".

PREMESSO

- che la società PROLUDIC S.r.l. è assuntrice da parte del **Comune di Trezzano** in appresso denominata "ENTE APPALTANTE" dei lavori relativi a FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE.
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione delle opere aggiudicate, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l'Impresa FLORTEC di SAMUELE VITALE si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione delle opere di montaggio e posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma compreso sottofondo e realizzazione vialetto;
- che l'Impresa medesima:
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
 - è iscritta presso la CCIA di BIELLA N. VTLSML82T26A859V REA BI- 201617;
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
 - INPS sede di BIELLA codice 16725520
 - INAIL sede di BIELLA codice 20009013
- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente e non;
- è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi;
- ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
- si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori e, quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

-che tra l'Impresa Appaltatrice e l'Impresa Subappaltatrice, non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

-che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti di cui all'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

-che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di montaggio e posa in opera di attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma compreso sottofondo e realizzazione vialetto.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Documento di Coordinamento della Committente, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.

Il subappaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto e del luogo e delle condizioni nelle quali i lavori si svolgeranno e di aver valutato congrui e remunerativi i corrispettivi pattuiti nel presente contratto.

Nessuna eccezione potrà essere addotta, nei limiti delle vigenti norme di legge, per difficoltà improvvise sul lavoro, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali, ecc. considerate singolarmente e/o nel loro complesso.

Il presente contratto, per quanto nello stesso non espressamente derogato, è soggetto a tutte le norme, patti e condizioni contenute nel Capitolato Speciale, per i lavori di cui all'oggetto, a tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, che l'esecutore dichiara espressamente di ben conoscere, che per espressa volontà delle parti non vengono allegati al presente contratto, e a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di Subappalto (Legge 55/90 e s.m.i.).

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in **€ 16.913,00 oltre IVA se dovuta.**

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - I PAGAMENTI

Ad ultimazione lavori il subappaltatore potrà emettere regolare fattura in regola con le vigenti disposizioni di legge che dovrà contenere i riferimenti utili ad individuare l'ordinativo di quanto realizzato (nr. Ordine/anno). La fattura sarà liquidata entro 60 giorni dall'avvenuto ricevimento, ove non vi siano contestazioni o pendenze e previa l'acquisizione del DURC.

Gli strumenti di pagamento devono riportare sempre, a prescindere dall'importo, il **Codice Identificativo Gara – CIG e ove obbligatorio, ai sensi della Legge n. 3 art. 11, il Codice Unico di progetto (CUP)**

L'appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore il pagamento dei lavori svolti secondo il seguente contratto, previo ricevimento della dichiarazione di conformità e del Durc regolare. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, l'Ente Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite – D.Lgs.36/2023 art.119 comma 11 lettere b) e c)

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7- PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor **Samuele Vitale** che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 8 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 – INIZIO E CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori sarà concordato con la stazione appaltante.

ART. 10 – TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione dei lavori subappaltati, il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

I lavori di cui al presente contratto dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Impresa Subappaltante all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 11 - PENALITA'

Le parti convengono che, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, la parte in mora sarà tenuta a versare all'altra, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la somma pari a 1/1000 (un millesimo) dell'importo dell'incarico a titolo di penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dal programma fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, il contratto si intende risolto di diritto.

Il presente contratto si risolve per grave inadempimento delle parti ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è responsabile della guardiania e custodia del cantiere in rispetto a quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i., garantendo che lo stesso sia adeguatamente protetto mediante recinzioni idonee e conformi alla normativa vigente e sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri.

Il Subappaltatore risponde quindi integralmente di qualsiasi danno, deterioramento o perdita riguardante il cantiere, le opere eseguite, i materiali e le installazioni fino a conclusione lavori.

Tutti i costi e gli oneri derivanti da tali danni saranno interamente a carico del Subappaltatore, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 16 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Il subappaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni del presente contratto con la diligenza e professionalità necessaria, utilizzando allo scopo materiali messi a disposizione da Proludic s.r.l., fornendo sul luogo oggetto dei lavori

tutte le macchine e le attrezzature con gestione a proprio rischio, i materiali e le maestranze necessarie all'esecuzione e all'assistenza tecnica delle opere affidate e di provvedere all'esecuzione delle stesse in ottemperanza alla prescrizioni dettate dall'appaltatore stesso assumendosi la responsabilità della corretta posa.

I materiali ed i beni forniti da Proludic si presumono esenti da vizi e accettati senza riserve al momento della consegna. Il posatore è comunque tenuto a dare pronto avviso a Proludic di eventuali difetti della materia da questi fornita se scoperti in corso d'opera e se possono compromettere l'esecuzione dell'opera. Ove il posatore non adempia all'immediato obbligo di avviso, sarà chiamato a rispondere anche dei vizi e delle difformità dell'opera dipendenti dalla qualità dei materiali e dei beni forniti da Proludic.

I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto in carico al subappaltatore dovranno essere delle migliori qualità e dovranno rispondere ai requisiti delle norme di Legge e di Capitolato.

Il subappaltatore si impegna a manlevare Proludic da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il subappaltatore dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle impartite dal Direttore del Cantiere.

Il subappaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare si impegna a rispettare le disposizioni contenuti nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.

Il subappaltatore si obbliga inoltre all'osservanza di tutte le norme in materia di tutela dell'ambiente in particolar modo si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i., garantendo sempre il corretto smaltimento dei rifiuti da esso prodotti durante le operazioni di realizzazione delle opere in qualità di soggetto la cui attività produce il rifiuto stesso.

Il subappaltatore assume altresì espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- 1- Ad attivare tutti i dispositivi per la sicurezza del proprio personale.
- 2- Ad assumersi ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- 3- Ad emettere dichiarazione di regolare esecuzione conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal produttore (da allegare obbligatoriamente)
- 4- A conformarsi alle prescrizioni della legge 136/2010 Art. 3/4/5
- 5- A rendere tempestivamente edotta l'Impresa Subappaltante ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della Legge 13 settembre 1982 n.646 e successive integrazioni e modificazioni, di ogni variazione intervenuta riguardante i requisiti soggettivi del titolare e degli amministratori e dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt.10 e 10 ter della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche;
- 6- A provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro ed alle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e provvedere alla stipula di congrue polizze RCT e RCO, la Ditta subappaltatrice sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori se dovuti ad imperizia nell'uso delle attrezzature da parte delle maestranze;
- 7- A richiesta dell'Impresa Subappaltante, di consentire alla medesima, a prendere visione del libro UNICO, dei nulla osta di avviamento al lavoro, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti a dimostrare la regolarità contributiva, con scadenza mensile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali in ossequio al disposto dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 Far pervenire all'impresa subappaltante in tempo utile per la trasmissione alla committenza, entro venti giorni dalla data del rilascio – ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i. – l'eventuale certificazione antimafia rilasciata dalla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato ovvero dalla competente Prefettura riferita ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412;
- 8- A far pervenire all'Impresa Subappaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali del lavoro assunto.

9- Ad ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento agli effetti di legge;

10- Ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

Tutte le spese sostenute dal subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché tutti gli oneri facenti capo alla medesima per la gestione in autonomia dei necessari mezzi tecnici ed amministrativi, così come tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti, di cui al precedente art. 4.

ART. 18 - PREVENZIONE INFORTUNI

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall'appaltatore.

L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza sig. **Samuele Vitale**.

ART. 19 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'appaltatore sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

ART. 20 - DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla presa in carico dell'area da parte del committente, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando: *Il contratto è risolto in modo immediato ed automatico ovvero l'autorizzazione al subappalto è revocata automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98 relativamente al subappaltatore come disposto nella clausola n. 5 allegata al "Protocollo di Intesa per la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"*

Il subappaltatore riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il mancato pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, legittima senz'altro l'appaltatore alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del subappaltatore, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine improrogabile prefissato a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

In ogni caso l'appaltatore è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del subappaltatore e a sostituirsi ad essa nell'assolvere, in nome e per conto di quest'ultima e fino alla concorrenza dell'importo dovuto ed eventualmente non pagato, gli obblighi dello stesso subappaltatore nei confronti degli Enti Previdenziali, nonché della Cassa Edile.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di ALESSANDRIA.

ART. 24 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART.26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 9) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 tutte le imprese interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture si assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., il subappaltatore assume l'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. nonché l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

ART.27 – LEGGE 68/99 -ADEMPIMENTI

In riferimento agli obblighi previsti dalla L. 68 del 12.03.1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, l'impresa non è soggetta alle sopraccitate disposizioni normative in quanto occupa un numero di dipendenti inferiori a 15;

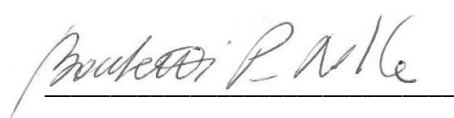
ART. 28 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE

Il presente Contratto viene stipulato in forma di SCRITTURA PRIVATA.

Castelnuovo Scrivia, lì 04/08/2026

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE



Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Castelnuovo Scrivia, lì 04/08/2026

IL SUBAPPALTATORE

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_54420192	Data richiesta	05/06/2026	Scadenza validità	03/10/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FLORTEC DI SAMUELE VITALE
Codice fiscale	VTLSML82T26A859V
Sede legale	BORGATA MARCHETTO, 22 13835 VALDILANA (BI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

FLORECT DI SAMUELE VITALE



1QFJGK

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	VALDILANA (BI) B.GTA MARCHETTO 22 CAP 13835 (EX MOSSO)
Domicilio digitale/PEC	flortec@pec.it
Numero REA	BI - 201617
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	VTLSML82T26A859V
Partita IVA	02639440029
Forma giuridica	impresa individuale
Data iscrizione	06/04/2017
Data ultimo protocollo	12/03/2026
Titolare di impresa individuale	VITALE SAMUELE

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/03/2017
Attività prevalente	realizzazione, manutenzione e sistemazione parchi, giardini, siti sportivi ed aree verdi in genere, sia pubblici che privati.
Codice ATECO	81.30.00
Codice NACE 2.1	81.30
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Addetti al 31/03/2026	21
Titolari di cariche	1
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni detenute ⁽¹⁾ dall'impresa o a titolo personale	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti	-
------------	---

(1) Indica se l'impresa individuale o la persona titolare dell'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o da trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni costitutive	2
3 Titolari di cariche o qualifiche	3
4 Attività, albi ruoli e licenze	3
5 Sedi secondarie ed unita' locali	5
6 Aggiornamento impresa	5

1 Sede

Indirizzo Sede	VALDILANA (BI) B.GTA MARCHETTO 22 CAP 13835 (EX MOSSO)
Domicilio digitale/PEC	flortec@pec.it
Partita IVA	02639440029
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BI - 201617

2 Informazioni costitutive

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: VTLSML82T26A859V Data di iscrizione: 06/04/2017 Sezioni: Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale), Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale), Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale)
-------------------------	---

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: VTLSML82T26A859V
del Registro delle Imprese MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
Data iscrizione: 06/04/2017

sezioni

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 06/04/2017
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 06/03/2018
con il numero albo artigiani: BI-65533
Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) il 16/03/2022

informazioni costitutive

Denominazione: FLORTEC DI SAMUELE VITALE
Data della comunicazione unica per la nascita dell'impresa: 28/03/2017

3 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario

VITALE SAMUELE

Titolare Firmatario

VITALE SAMUELE

residenza

Nato a BIELLA (BI) il 26/12/1982
Codice fiscale: VTLSML82T26A859V
VALDILANA (BI)
B.GTA MARCHETTO 22 CAP 13835 (EX MOSSO)

carica

titolare firmatario

carica

preposto
Data atto di nomina: 10/02/2020
Data iscrizione: 11/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca

abilitazioni professionali

NOMINA PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI, AI SENSI DELL'ART. 12, LEGGE 154/2016 DAL 10/02/2020

4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

21

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

28/03/2017

Attività prevalente

REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI, GIARDINI, SITI SPORTIVI ED AREE VERDI IN GENERE, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

Albi e registri ambientali

Gestori Ambientali

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 28/03/2017

attività prevalente esercitata dall'impresa

REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI, GIARDINI, SITI SPORTIVI ED AREE VERDI IN GENERE, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività prevalente

Codice: 81.30.00 - attività di servizi per la cura del paesaggio
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

attività esercitata nella sede

REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI, GIARDINI, SITI SPORTIVI ED AREE VERDI IN GENERE, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

attività secondaria esercitata nella sede

PICCOLI LAVORI EDILI A CONTORNO DI GIARDINI, COLTIVAZIONE DI PIANTE DA FORAGGIO E DI ALTRE COLTURE NON PERMANENTI.

attività agricola

COLTIVAZIONE DI PIANTE DA FORAGGIO E DI ALTRE COLTURE NON PERMANENTI

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 81.30.00 - attività di servizi per la cura del paesaggio
Importanza: primaria Albo Artigiani
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 01.19.90 - coltivazione di piante da foraggio e di altre colture agricole non permanenti n.c.a.
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Codice: 43.91.00 - lavori di muratura
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 81.21.00 - attività di pulizia generale di edifici
Importanza: secondaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2026
(Dati rilevati al 31/03/2026)

	I trimestre				
Dipendenti	20				
Indipendenti	1				
Totale	21				

Addetti nel comune di CERRIONE (BI)
Unità locali: 2

	I trimestre				
Dipendenti	1				
Indipendenti	0				
Totale	1				

Addetti nel comune di VALDILANA (BI)
Sede

	I trimestre				
Dipendenti	21				
Indipendenti	1				
Totale	22				

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 65533
Provincia: BI
Data domanda/accertamento: 05/03/2018
data immissione: 06/03/2018

attività

Data inizio attività: 05/03/2018
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHI, GIARDINI, SITI SPORTIVI ED AREE VERDI IN GENERE, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.
PICCOLI LAVORI EDILI A CONTORNO DI GIARDINI, COLTIVAZIONE DI PIANTE DA FORAGGIO E DI ALTRE COLTURE NON PERMANENTI.
PULIZIA GENERALE DI EDIFICI.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Numero iscrizione: TO/025109
Iscritta nella sezione di: TORINO

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi ma in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (dm n.120/2014 art.8,c.1,lett.b)

Data inizio: 14/11/2017

Data scadenza: 14/11/2027

Classe: unica

5 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. BI/2

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 97 CERRIONE (BI) CAP 13882

Unita' Locale n. BI/2

Indirizzo

Deposito

Data apertura: 05/11/2025

CERRIONE (BI)

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 97 CAP 13882

Attivita' esercitata

PULIZIA GENERALE DI EDIFICI

*Classificazione ATECO 2025
dell'attivita'*

Codice: 81.21.00 - attivita' di pulizia generale di edifici

Importanza: primaria Albo Artigiani

(codice ottenuto dall'attivita' dichiarata)

denuncia attivita'

Segnalazione certificata di inizio attivita' in data 17/02/2026

Presentata presso COMUNE

6 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

12/03/2026



Sede Legale: Via Marchetto 22, 13835 Valdilana, Biella
Piva 02639440029 CF VTLSML82T26A859V

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i

Io sottoscritto Samuele Vitale CF VTLSML82T26A859V nato il 26/12/1982 a Biella e residente in via Marchetto 22, 13835 Valdilana, Biella in qualità di Titolare dell'azienda FLORTEC di Samuele Vitale con sede in via Marchetto 22, 13835 Valdilana, Biella CF VTLSML82T26A859V e PI 02639440029

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 nonché dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) di cui all'articolo 100 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36
- Che l'impresa è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto
- Che le macchine, le attrezzature utilizzate sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia, e che la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi utilizzati viene effettuata regolarmente, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Biella 19/06/2026
in fede

FLORTEC
di Samuele Vitale



Sede Legale: Via Marchetto 22, 13835 Valdilana, Biella
Piva 02639440029 CF VTLSML82T26A859V

Io sottoscritto Samuele Vitale nato il 26/12/1982 a Biella e residente in via Marchetto 22, 13835 Valdilana, Biella CF VTLSML82T26A859V in qualità di Titolare dell'azienda FLOTEC di Samuele Vitale CF VTLSML82T26A859V e PI 02639440029 con sede in Marchetto 22, 13835 Valdilana, Biella.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false D.P.R. NR.445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARO:

Che l'organico medio annuo distinto per qualifica relativo all'anno 2025 è suddiviso nel modo seguente:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>31/12/2025</i>	<i>MEDIA</i>	<i>MASCHI</i>	<i>FEMMINE</i>
Operai e intermedi	17	13	12,54	0,51
Impiegati	1	0,51		1
Totale	18	14		1

Biella 21/01/2026

in fede

FLOTEC
di Samuele Vitale